



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 febbraio 2009 (18.02)
(OR. fr/en/es)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0013 (COD)**

**6164/09
ADD 1**

**CODEC 144
AVIATION 13**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 5887/07 AVIATION 27

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i diritti aeroportuali [**seconda lettura**]
- Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo (AL + D)
Dichiarazioni

Dichiarazione della Lettonia

La Lettonia appoggia la direttiva sui diritti aeroportuali e i principi che i gestori aeroportuali devono rispettare nel determinare i diritti aeroportuali.

Tuttavia, la Lettonia considera inappropriato il periodo di 24 mesi previsto per l'attuazione della direttiva.

La Lettonia avvierà il consolidamento di tutte le infrastrutture aeroportuali in un'unica impresa, il che richiederà sostanziali modifiche della legislazione e l'elaborazione di un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei servizi forniti da tale impresa. Pertanto la Lettonia ritiene che un termine di 36 mesi sia più realistico per l'attuazione di tale direttiva.

Dichiarazione del Lussemburgo

Il Lussemburgo ribadisce di non poter accettare il campo di applicazione quale definito nell'articolo 1 della presente proposta poiché lo ritiene in contrasto con il principio di non discriminazione, principio generale del diritto comunitario, in quanto impone obblighi giuridici diversi ad aeroporti in situazione comparabile.

Per tutta la durata dei negoziati, il Lussemburgo ha presentato emendamenti intesi a evitare tale discriminazione, senza però ottenere soddisfazione. Ha quindi chiesto l'adozione di un unico criterio per determinare il campo di applicazione - il numero di passeggeri - al fine di garantire un'applicazione uniforme della direttiva e evitare disparità di trattamento ingiustificate, basate unicamente sull'ubicazione geografica di un aeroporto.

Il Lussemburgo deplora che non sia stato possibile trovare una soluzione soddisfacente ad un problema considerato di fondamentale importanza e si riserva il diritto di proporre un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per evitare l'applicazione di una disposizione che ritiene discriminatoria, sproporzionata e non conforme al principio di sussidiarietà e all'obiettivo del mercato interno.

Dichiarazione della Commissione

In risposta alla domanda mirante a chiarire se la direttiva relativa ai diritti aeroportuali si applichi all'aeroporto di Gibilterra, la Commissione conferma che la direttiva non si applica all'aeroporto di Gibilterra. La direttiva si applica a tutti gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri e all'aeroporto con il maggior traffico passeggeri in ciascuno Stato membro. L'aeroporto di Gibilterra non soddisfa alcuno di questi due criteri e non rientra pertanto nel campo di applicazione della direttiva.

Dichiarazione comune del Regno Unito e della Spagna

Alla luce della dichiarazione della Commissione, il Regno Unito e la Spagna dichiarano che il presente regolamento non pregiudica le loro rispettive posizioni giuridiche in merito alla controversia concernente la sovranità sul territorio in cui è situato l'aeroporto di Gibilterra.
